



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI

Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C. BR/A

N° 12 DEL 12.03.2026

Oggetto: Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale cacciabile alle colture agricole nel territorio destinato alla caccia programmata – Anno 2024 - Concessione e liquidazione in regime de minimis (Reg. Ue 1408/'13) – Verifiche RNA e inserimento SIAN – Codice Identificativo univoco della Misura di Aiuto (SIAN CAR) 1067386.-

Il giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2026, alle ore 14.30, presso la sede sita a S. Vito dei Normanni in viale della Libertà n. 23, si è riunito, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. BR/A, P.A. SCALERA Fernando Luigi, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. BR/A nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regione n. 491 del 23 ottobre 2023 e con Decreto del Presidente della Giunta Regione n. 306 del 26 maggio 2025.

Incaricato della redazione della presente delibera è il Segretario-Tesoriere, Geom. MICCOLI Arcangelo.

Sono presenti i Signori:

N.	COGNOME	NOME	RAPPRESENTANZA	PRESENTE	ASSENTE
1	ARGENTIERI	Luigi	ARCICACCIA		X
2	CAFORIO	Giuseppe	COLDIRETTI	X	
3	CICCARESE	Elio	PROVINCIA		X
4	D'AMICO	Luigi	C.I.A.	X	
5	LARICCIA	Michele Tommaso	PROVINCIA	X	
6	MICCOLI	Arcangelo	A.N.L.C.	X	
7	MONETTI	Mario Ciro	F.I.D.C.	X	
8	POMES	Angelo	EKOCLUB	X	
9	SCALERA	Fernando Luigi	CONFAGRICOLTURA	X	
10	VINCI	Vito	E.N.D.A.S.		X
			TOTALE	07	03

Hanno giustificato la propria assenza ARGENTIERI Luigi, CICCARESE Elio e VINCI Vito.

Essendoci il numero legale, ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 5/2021, la seduta è validamente costituita ed idonea a deliberare.

Sono assenti i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regione n. 208 del 14 maggio 2024.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto:

- La Legge Statale n. 157/'92 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 59/2017 “*Norme per la protezione omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio*” e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento Regionale n. 5/2021 “*Ambiti Territoriali di Caccia – ATC*” e ss.mm.ii.;
- Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e ss.mm.ii.;
- La D.G.R. n. 768 del 05.06.2025 “*L. 157/1992 e LR 59/2017. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (adottato con DGR n. 1198/2021 e sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con D.G.R. 2054/2021, D.G.R. 783/2024 e DDS 450/2024). Ulteriore proroga*”;
- Il R.R. n. 6/2025 “*Attuazione della proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023*”;
- La D.G.R. n. 231 del 04.03.2024 “*Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: approvazione “linee guida” regionali per redazione Statuto ATC pugliesi*”;
- Lo Statuto dell’A.T.C. BR/A approvato con delibera del Comitato di gestione n. 81 del 17.11.2025;
- L’art. 5, comma 1, lettera i, del R.R. n. 5/2021, che disciplina i compiti del Comitato di gestione degli ATC in merito ai danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale di cui si consente il prelievo venatorio, prevedendo che:
 - ✓ il Comitato di gestione cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall’attività venatoria;
 - ✓ il Comitato di gestione individua i criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale di cui al successivo art. 12 lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri (*concernenti l’an e il quantum da erogare*) e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale;
- L’art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e ss.mm.ii., che disciplina i criteri per la determinazione ed erogazione dei contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e prevede che “*Gli indennizzi per danni alle colture ed al patrimonio zootecnico causati da fauna selvatica sono regolati, fino ad una nuova regolamentazione statale, secondo il regime degli aiuti di Stato ed in particolare il regime di de minimis di cui al Regolamento UE n. 1408/2013*”;
- Il Regolamento UE n. 1408/2013;
- La L.R. n. 28/2018 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica;
- Le “*Linee guida operative per la stima dei danni da fauna selvatica alle colture agricole*” approvate dalla Regione Puglia D.D.S. n. 664 del 04.11.2025”;

- L'art. 3, comma 3, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione possa avvalersi degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione;
- L'art. 51, comma 4, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli importi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC;
- La D.G.R. n. 2327 del 12.12.2019, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e gli Ambiti Territoriali Caccia (ATC) per l'affidamento dell'attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020;
- La convenzione sottoscritta il 22.04.2020 tra la Regione Puglia e l'A.T.C. BR/A per l'affidamento dell'attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020;
- Il Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A, approvato con delibera n. 45 del 19.06.2024;
- Che il Comitato di gestione dell'A.T.C. BR/A con delibera n. 53 del 08.07.2024 ha affidato alla Dott.ssa DE SARIO Maria, scelta tra i professionisti presenti nella short list di tecnici agricoli, l'incarico professionale avente ad oggetto l'istruttoria e la definizione delle richieste di contributo per l'indennizzo dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale non protetta presentate all'A.T.C. BR/A nel corso del 2024;
- Il Programma annuale di Intervento sul territorio destinato a caccia programmata 2025-2026, che al punto "2 - Contributi da erogare in conto danni causati alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e attività venatoria" prevede lo stanziamento di €. 10.000,00 per i Contributi da erogare in conto danni causati alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile nel territorio dell'A.T.C. BR/A destinato alla caccia programmata e di €. 45.454,55 per i contributi per danni nel territorio destinato alla caccia programmata, nelle Oasi di protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'A.T.C. BR/A rivenienti dalle somme previste dal Programma Venatorio 2023/2024, ai quali si sommeranno gli eventuali fondi regionali non utilizzati dall'A.T.C. BR/A nel corso del 2025;
- Il punto "2-g-1-a - Contributo a titolo di risarcimento danni" della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2026 assestato all'avanzo di gestione al 31.12.2025, che stanziava, per i contributi danni prodotti da fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata (art. 51, comma 4, lettera b, della L.R. 59/2017) - In regime di avvalimento, la somma di €. 153.444,35;
- Che il Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A, prevede che l'entità del contributo da corrispondere sarà quantificato, sulla base di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 28 del 2018 e ss.mm.ii., da un Tecnico all'uopo incaricato dall'A.T.C. BR/A, a seguito di apposito sopralluogo, che il Tecnico effettuerà insieme a rappresentanti dell'A.T.C. ed eventualmente a Tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, in contraddittorio con l'imprenditore agricolo;
- Il parere dell'Avv. Giuseppe DURANO del 12.09.2025, giusta delibera n. 53 del 16.07.2025 del Comitato

di gestione, acquisito dall'A.T.C. a prot. n. 1298;

Preso atto:

- Che all'A.T.C. BR/A sono pervenute nel corso del 2024 le seguenti richieste di contributo per l'indennizzo dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale non protetta nel territorio destinato alla caccia programmata:

PROT.	DATA PRES.	DITTA	COLTURA DANNEGGIATA	COMUNE	CONTRADA
992	24.07.2024	CAROLI ANTONIO	Meloni	Brindisi	Brancasi
1009	29.07.2024				
993	24.07.2024	CAROLI ANTONIO	Meloni	Brindisi	Campobasso
1008	29.07.2024				
1012	29.07.2024	CAROLI ANTONIO	Angurie/Cocomeri	Brindisi	Brancasi
1015	31.07.2024	CAROLI ANTONIO	Pomodoro da industria	Brindisi	Montenegro
1017	01.08.2024				
1363	08.10.2024	CAROLI ANTONIO	Broccolo/Cavolo bianco	Brindisi	Brancasi
1796	28.12.2024	CAROLI ANTONIO	Broccolo/Cavolo bianco	Brindisi	Brancasi

- Che l'A.T.C., per la richiesta di indennizzo con prot. nn. 992 e 1009, con nota del 30.07.2024, avente prot. 1010 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato la data e l'ora del sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dei danni alla ditta CAROLI ANTONIO, alla Dott.ssa DE SARIO Maria, al Servizio Territoriale Lecce, al Dott. Francesco VIGNERI e, per conoscenza, al Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia;
- Che la Dott.ssa DE SARIO Maria, unitamente al Presidente dell'A.T.C., P.A. SCALERA Fernando Luigi, al Direttore Tecnico dell'A.T.C., P.A. DAMICO Luigi, ed al dipendente dell'A.T.C. CIRASINO Enrico Maria il giorno 01.08.2024, ha effettuato il sopralluogo ai terreni sui quali la ditta CAROLI ANTONIO ha dichiarato di aver subito i danni, con le proprie richieste con prot. nn. 992 e 1009;
- Che il titolare dell'azienda agricola Sig. CAROLI Antonio è risultato assente al sopralluogo; un delegato della ditta si è limitato ad indicare la localizzazione del terreno interessato senza assistere al sopralluogo;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1156, trasmessa a mezzo pec il 03.09.2024, ha comunicato, ex art. 10 bis della L n. 241/90, alla ditta CAROLI ANTONIO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Dott.ssa For. DE SARIO MARIA il 01.08.2024 sui terreni interessati, indicando le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale dichiarati dal richiedente, per i motivi che qui di seguito si elencano:

- la richiesta di indennizzo dell'azienda agricola CAROLI ANTONIO era stata presentata ben oltre le 48 ore dalla constatazione del danno, e ciò in difformità a quanto stabilito al punto 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE dal Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica;
- l'azienda non aveva fornito la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno così come previsto dall'art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e dal Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A;
- sulla base delle dichiarazioni del richiedente il danno alle colture, asserito subito in data 12.07.2024 su un appezzamento di circa 3,00 ha destinato alla coltivazione di meloni gialli, sarebbe stato provocato da lepre. Tuttavia, al momento del sopralluogo risultava che per una parte cospicua dell'appezzamento (maggiore della metà) fosse stata già stata eseguita la raccolta, mentre per la rimanente parte le piante di melone si presentavano in buone condizioni di vegetazione, così come i meloni presenti si presentavano in buone condizioni di sviluppo e per buona parte maturi e prossimi alla raccolta. Si riscontrava sporadicamente la presenza di meloni danneggiati da rosura di lepre, così come si poteva evincere dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo;
- l'azienda non aveva messo in atto sistemi preventivi di difesa delle colture;
- il danno subito risultava essere minimo (3-4 meloni) e di valore economico trascurabile;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO con propria pec del 06.09.2024, ha replicato al preavviso di rigetto ricevuto, disconoscendo la competenza dell'ATC nella valutazione dei danni: *“Non si ritiene appropriata la presente pec come esito del Sopralluogo per la valutazione dei danni in quanto come da regolamento A.T.C, gli unici incaricati ad effettuare il Sopralluogo per la valutazione dei danni alle produzioni agricole sono i funzionari della Regione Puglia”* e riservandosi di presentare perizia giurata;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1201, trasmessa a mezzo pec il 11.09.2024, ha comunicato le ragioni del diniego definitivo di contributo per l'indennizzo richiesto dalla Ditta CAROLI ANTONIO con istanze con prot. nn. 992 e 1009 del luglio 2024, che sono quelle già anticipate nel preavviso di rigetto e specificando anche i motivi per cui le osservazioni presentate dalla Ditta non potessero trovare accoglimento;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. 1839, trasmessa a mezzo pec il 02.12.2025 ha comunicato e ribadito alla ditta CAROLI ANTONIO che l'A.T.C. BR/A non riconoscerà alla ditta CAROLI ANTONIO alcun contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale che la ditta ha dichiarato di aver subito sul terreno sito in Brindisi, in c/da Brancasi, oggetto della richiesta protocollo nn. 992 e 1009, atteso che la questione è già stata valutata e decisa con il provvedimento di diniego con prot. 1201, trasmesso a mezzo pec in data 11.09.2024, di cui la nota con prot. 1839 costituisce solo un integrale richiamo ed una mera conferma;
- Che l'A.T.C., per la richiesta di indennizzo con prot. nn. 993 e 1008, con nota del 30.07.2024, avente prot. 1011 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato la data e l'ora del sopralluogo per l'accertamento e la

quantificazione dei danni alla ditta CAROLI ANTONIO, alla Dott.ssa DE SARIO Maria, al Servizio Territoriale Lecce, al Dott. Francesco VIGNERI e, per conoscenza, al Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia;

- Che la Dott.ssa DE SARIO Maria, unitamente al Presidente dell’A.T.C., P.A. SCALERA Fernando Luigi, al Direttore Tecnico dell’A.T.C., P.A. DAMICO Luigi, ed al dipendente dell’A.T.C. CIRASINO Enrico Maria il giorno 01.08.2024, ha effettuato il sopralluogo ai terreni sui quali la ditta CAROLI ANTONIO ha dichiarato di aver subito i danni, con le proprie richieste con prot. nn. 993 e 1008;
- Che il titolare dell’azienda agricola Sig. CAROLI Antonio è risultato assente al sopralluogo; un delegato della ditta si è limitato ad indicare la localizzazione del terreno interessato senza assistere al sopralluogo;
- Che l’A.T.C., con propria nota con prot. n. 1157, trasmessa a mezzo pec il 03.09.2024, ha comunicato, ex art. 10 bis della L n. 241/90, alla ditta CAROLI ANTONIO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Dott.ssa For. DE SARIO MARIA il 01.08.2024 sui terreni interessati, indicando le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di contributo economico per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziata dichiarati dal richiedente, per i motivi che qui di seguito si elencano:
 - la richiesta di indennizzo dell’azienda agricola CAROLI ANTONIO era stata presentata ben oltre le 48 ore dalla constatazione del danno, e ciò in difformità a quanto stabilito al punto 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE dal Regolamento per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica;
 - l’azienda non aveva fornito la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno così come previsto dall’art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e dal Regolamento per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziata non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell’A.T.C. BR/A;
 - sulla base delle dichiarazioni del richiedente il danno alle colture, asserito subito in data 17.07.2024 su un appezzamento di circa 7,00 ha destinato alla coltivazione di meloni gialli, sarebbe stato provocato da lepre. Tuttavia, al momento del sopralluogo le piante di melone si presentavano in buone condizioni di vegetazione e con un buon vigore vegetativo mentre i meloni risultavano essere ancora acerbi. Non vi era riscontro di piante e/o meloni danneggiati da rosura di lepre, così come si evinceva dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo;
 - l’azienda non aveva messo in atto sistemi preventivi di difesa delle colture;
 - il danno subito risultava nullo e di nessun valore economico;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO con propria pec del 06.09.2024, ha replicato al preavviso di rigetto ricevuto, disconoscendo la competenza dell’ATC nella valutazione dei danni: *“Non si ritiene appropriata la presente pec come esito del Sopralluogo per la valutazione dei danni in quanto come da regolamento A.T.C, gli unici incaricati ad effettuare il Sopralluogo per la valutazione dei danni alle produzioni agricole sono i funzionari della Regione Puglia”* e riservandosi di presentare perizia giurata;
- Che l’A.T.C., con propria nota con prot. n. 1202, trasmessa a mezzo pec il 11.09.2024, ha comunicato le ragioni del diniego definitivo di contributo per l’indennizzo richiesto dalla ditta CAROLI ANTONIO con

istanza con prot. nn. 993 e 1008 del luglio 2024, che sono quelle già anticipate nel preavviso di rigetto, specificando anche i motivi per cui le osservazioni presentate dalla Ditta non potessero trovare accoglimento

- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. 1840, trasmessa a mezzo pec il 02.12.2025 ha comunicato e ribadito alla ditta CAROLI ANTONIO che l'A.T.C. BR/A non riconoscerà alla ditta CAROLI ANTONIO alcun contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale che la ditta ha dichiarato di aver subito sul terreno sito in Brindisi, in c/da Campobasso, oggetto della richiesta protocollo nn. 993 e 1008, atteso che la questione è già stata valutata e decisa con il provvedimento di diniego con prot. 1202, trasmesso a mezzo pec in data 11.09.2024, di cui la nota con prot. 1840 costituisce solo un integrale richiamo ed una mera conferma;
- Che l'A.T.C., per la richiesta di indennizzo con prot. n. 1012, con nota del 30.07.2024, avente prot. 1013 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato la data e l'ora del sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dei danni alla ditta CAROLI ANTONIO, alla Dott.ssa DE SARIO Maria, al Servizio Territoriale Lecce, al Dott. Francesco VIGNERI e, per conoscenza, al Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia;
- Che la Dott.ssa DE SARIO Maria, unitamente al Presidente dell'A.T.C., P.A. SCALERA Fernando Luigi, al Direttore Tecnico dell'A.T.C., P.A. DAMICO Luigi, ed al dipendente dell'A.T.C. CIRASINO Enrico Maria il giorno 01.08.2024, ha effettuato il sopralluogo ai terreni sui quali la ditta CAROLI ANTONIO ha dichiarato di aver subito i danni, con la propria richiesta con prot. n. 1012;
- Che il titolare dell'azienda agricola Sig. CAROLI Antonio è risultato assente al sopralluogo; un delegato della ditta si è limitato ad indicare la localizzazione del terreno interessato senza assistere al sopralluogo;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1158, trasmessa a mezzo pec il 03.09.2024, ha comunicato, ex art. 10 bis della L n. 241/90, alla ditta CAROLI ANTONIO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Dott.ssa For. DE SARIO MARIA il 01.08.2024 sui terreni interessati, indicando le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale dichiarati dal richiedente, per i motivi che qui di seguito si elencano:
 - l'azienda non aveva fornito la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno così come previsto dall'art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e dal Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A;
 - sulla base delle dichiarazioni del richiedente il danno alle colture, asserito subito in data 28.07.2024 su un appezzamento di circa 5,5 ha destinato alla coltivazione di angurie/cocomeri, sarebbe stato provocato da lepre. Tuttavia, al momento del sopralluogo per la quasi totalità dell'appezzamento era già stata eseguita la raccolta e in campo rimaneva solo un quantitativo assai esiguo di angurie/cocomeri pronti per la raccolta oltre ad un discreto numero di angurie/cocomeri con danni da cracking. Non si riscontravano angurie/cocomeri danneggiati da rosura di lepre, così come si poteva evincere dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo.

- l'azienda non aveva messo in atto sistemi preventivi di difesa delle colture;
- il danno subito risultava nullo e di nessun valore economico;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO con propria pec del 06.09.2024, ha replicato al preavviso di rigetto ricevuto, disconoscendo la competenza dell'ATC nella valutazione dei danni: *“Non si ritiene appropriata la presente pec come esito del Sopralluogo per la valutazione dei danni in quanto come da regolamento A.T.C, gli unici incaricati ad effettuare il Sopralluogo per la valutazione dei danni alle produzioni agricole sono i funzionari della Regione Puglia”* e riservandosi di presentare perizia giurata;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1203, trasmessa a mezzo pec il 11.09.2024, ha comunicato le ragioni del diniego definitivo di contributo per l'indennizzo richiesto dalla Ditta CAROLI ANTONIO con istanza con prot. n. 1012 del luglio 2024, che sono quelle già anticipate nel preavviso di rigetto e specificando anche i motivi per cui le osservazioni presentate dalla Ditta non potessero trovare accoglimento;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. 1841, trasmessa a mezzo pec il 02.12.2025 ha comunicato e ribadito alla ditta CAROLI ANTONIO che l'A.T.C. BR/A non riconoscerà alla ditta CAROLI ANTONIO alcun contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale che la ditta ha dichiarato di aver subito sul terreno sito in Brindisi, in c/da Brancasi, oggetto della richiesta protocollo n. 1012, atteso che la questione è già stata valutata e decisa con il provvedimento di diniego con prot. n. 1203, trasmesso a mezzo pec in data 11.09.2024, di cui la nota con prot. 1841 costituisce solo un integrale richiamo ed una mera conferma;
- Che l'A.T.C., per la richiesta di indennizzo con prot. nn. 1015 e 1017, con nota del 06.08.2024, avente prot. 1035 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato la data e l'ora del sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dei danni alla ditta CAROLI ANTONIO, alla Dott.ssa DE SARIO Maria, al Servizio Territoriale Lecce, al Dott. Francesco VIGNERI e, per conoscenza, al Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia;
- Che la Dott.ssa DE SARIO Maria, unitamente al Presidente dell'A.T.C., P.A. SCALERA Fernando Luigi, al Direttore Tecnico dell'A.T.C., P.A. DAMICO Luigi, ed al dipendente dell'A.T.C. CIRASINO Enrico Maria il giorno 01.08.2024, ha effettuato il sopralluogo ai terreni sui quali la ditta CAROLI ANTONIO ha dichiarato di aver subito i danni, con le proprie richieste con prot. nn. 1015 e 1017;
- Che il titolare dell'azienda agricola Sig. CAROLI Antonio è risultato assente al sopralluogo; un delegato della ditta si è limitato ad indicare la localizzazione del terreno interessato senza assistere al sopralluogo;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1159, trasmessa a mezzo pec il 03.09.2024, ha comunicato, ex art. 10 bis della L n. 241/90, alla ditta CAROLI ANTONIO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Dott.ssa For. DE SARIO MARIA il 01.08.2024 sui terreni interessati, indicando le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale dichiarati dal richiedente, per i motivi che qui di seguito si elencano:
 - l'azienda non aveva fornito la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno così come previsto dall'art. 11.1 del Piano

Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e dal Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A;

- l'azienda non aveva fornito il fascicolo aziendale aggiornato della ditta che aveva effettuato la vendita "in piedi" per la coltura di pomodoro, che risultava in atto al momento del sopralluogo su alcuni terreni;
- sulla base delle dichiarazioni del richiedente il danno alle colture, asserito subito in data 29.07.2024 su un appezzamento di circa 6,00 ha destinato alla coltivazione di pomodoro da industria, sarebbe stato provocato da lepre. Tuttavia, al momento del sopralluogo le piante di pomodoro e i relativi frutti si presentavano in buone condizioni di sviluppo e prive di danni, i pomodori risultavano in buona parte maturi e pronti per la raccolta. Non si riscontravano piante e/o pomodori danneggiati da rosura di lepre, così come si poteva evincere dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo;
- l'azienda non aveva messo in atto sistemi preventivi di difesa delle colture;
- il danno subito risultava nullo e di alcun valore economico;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO con propria pec del 06.09.2024, ha replicato al preavviso di rigetto ricevuto, disconoscendo la competenza dell'ATC nella valutazione dei danni: *“Non si ritiene appropriata la presente pec come esito del Sopralluogo per la valutazione dei danni in quanto come da regolamento A.T.C, gli unici incaricati ad effettuare il Sopralluogo per la valutazione dei danni alle produzioni agricole sono i funzionari della Regione Puglia”* e riservandosi di presentare perizia giurata;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1204, trasmessa a mezzo pec il 11.09.2024, ha comunicato le ragioni del diniego definitivo di contributo per l'indennizzo richiesto dalla Ditta CAROLI ANTONIO con istanze con prot. nn. 1015 e 1017 del luglio 2024, che sono quelle già anticipate nel preavviso di rigetto e specificando anche i motivi per cui le osservazioni presentate dalla Ditta non potessero trovare accoglimento;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. 1842, trasmessa a mezzo pec il 02.12.2025 ha comunicato e ribadito alla ditta CAROLI ANTONIO che l'A.T.C. BR/A non riconoscerà alla ditta CAROLI ANTONIO alcun contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale che la ditta ha dichiarato di aver subito sul terreno sito in Brindisi, in c/da Montegro, oggetto della richiesta con protocollo nn. 1015 e 1017, atteso che la questione è già stata valutata e decisa con il provvedimento di diniego prot. n. 1204, trasmesso a mezzo pec in data 11.09.2024, di cui la nota con prot. 1842 costituisce solo un integrale richiamo ed una mera conferma;
- Che il Servizio Territoriale Lecce della Regione Puglia, con propria nota del 10.10.2024 avente prot. n. 0494979/2024 ha trasmesso all'A.T.C. un verbale di verifica danni nonché la perizia giurata prodotta dalla ditta CAROLI ANTONIO relativo alle richieste di indennizzo con prot. nn. 992 - 1009, nn. 993 - 1008, n. 1012 e nn. 1015 – 1017;
- Che l'A.T.C., per la richiesta di indennizzo con prot. n. 1363, con nota del 09.10.2024, avente prot. 1369 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato la data e l'ora del sopralluogo per l'accertamento e la

quantificazione dei danni alla ditta CAROLI ANTONIO, alla Dott.ssa DE SARIO Maria, al Servizio Territoriale Lecce, al Dott. Francesco VIGNERI e, per conoscenza, al Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia;

- Che la Dott.ssa DE SARIO Maria, unitamente al Presidente dell'A.T.C., P.A. SCALERA Fernando Luigi, al Direttore Tecnico dell'A.T.C., P.A. DAMICO Luigi, ed al dipendente dell'A.T.C. CIRASINO Enrico Maria il giorno 15.10.2024, ha effettuato il sopralluogo ai terreni sui quali la ditta CAROLI ANTONIO ha dichiarato di aver subito i danni, con la propria richiesta con prot. n. 1363;
- Che il titolare dell'azienda agricola Sig. CAROLI Antonio è risultato assente al sopralluogo; un delegato della ditta, nella persona del fratello del titolare (Sig. CAROLI Francesco), è stato presente nella fase iniziale del sopralluogo per illustrare l'estensione e l'andamento dell'apezzamento;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1619, trasmessa a mezzo pec il 21.11.2024, ha comunicato, ex art. 10 bis della L n. 241/90, alla ditta CAROLI ANTONIO l'esito del sopralluogo effettuato il 15.10.2024 dalla Dott.ssa For. DE SARIO MARIA sui terreni interessati, specificando che la ditta avrebbe potuto beneficiare di un contributo economico pari ad € 898,00 per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziata subito sul terreno innanzi descritto, per i motivi che qui di seguito si elencano:
 - l'azienda non aveva fornito la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno così come previsto dall'art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e dal Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziata non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A;
 - l'azienda non aveva fornito il fascicolo aziendale aggiornato, come stabilito al punto 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE del Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica;
 - l'azienda non aveva messo in atto sistemi preventivi di difesa delle colture;
 - sulla base delle dichiarazioni del richiedente il danno alle colture, asserito subito in data 08.10.2024 su un appezzamento di circa 5,50 ha destinato alla coltivazione di broccoli e cavolo bianco, sarebbe stato provocato da lepre. Tuttavia, al momento del sopralluogo, le piantule di broccoli e cavolo bianco si presentavano in buone condizioni di sviluppo e saltuariamente si riscontravano piante danneggiate da rosura di lepre, così come si poteva evincere dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo;
 - il danno verificatosi risultava essere di leggera entità, in considerazione del ridotto numero di piantule irreversibilmente danneggiate che avrebbero potuto essere facilmente sostituite con nuove piante acquistate ex-novo;
 - sull'appezzamento erano presenti circa 175.000 piantine, per cui, in considerazione del numero di giovani piante di brassicacee perse e non recuperabili, il danno complessivo stimato per l'intero appezzamento risultava essere pari al 3%, cioè 5.250 piante;
 - non potevano essere quantificati altri ulteriori danni a carico della coltura in atto, stante la possibilità di sostituire le piante non recuperabili senza effetti negativi sulla produzione;

- il danno stimato era, dunque, pari al valore economico delle piantine perse a causa dei danni attribuibili all'azione trofica di lepri con l'aggiunta dei costi della manodopera necessaria per le operazioni di reimpianto, così come di seguito meglio specificato:

acquisto e fornitura n. 5250 piante da orto	€ 788,00
costo manodopera per messa a dimora n. 5250 piante da orto	€ 110,00

- Che la ditta CAROLI ANTONIO il 22.11.204 ha trasmesso a mezzo pec il fascicolo aziendale aggiornato al 13.11.2024;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO, con propria pec del 02.12.2024, ha replicato alla suddetta nota con prot. n. 1619, disconoscendo la competenza dell'ATC nella valutazione dei danni *“Con la presente contesto quanto da voi detto con pec del 21/11/2024 avente come oggetto Esito Sopralluogo della fauna selvatica stanziale in quanto non espresso da Autorità competente come da Regolamento Regionale”*;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 1669, trasmessa a mezzo pec il 06.12.2024, ha comunicato le ragioni definitive (già anticipate nella nota ex art. 10 bis della L n. 241/90 con prot. n. 1619) per cui la Ditta CAROLI ANTONIO per l'istanza con prot. n. 1363 del 08.10.2024 avrebbe potuto beneficiare di un contributo economico pari ad € 898,00 per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale subiti sul terreno, e specificando altresì i motivi per cui le osservazioni presentate dalla Ditta non potessero trovare accoglimento;
- Che l'A.T.C., con la nota con prot. 1779, trasmessa a mezzo pec il 30.10.2024, al fine di procedere all'assegnazione ed alla liquidazione del contributo dell'importo di € 898,00 per l'indennizzo dei danni da fauna stanziale non protetta accertati, a far pervenire a mezzo pec all'indirizzo atcbra@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.12.2024, la seguente documentazione obbligatoria:
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 relativa alla *“Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010”* (allegato I);
 - Copia di un documento di riconoscimento (fronte/retro) del dichiarante in corso di validità.
- Che la ditta CAROLI ANTONIO non ha prodotto la documentazione richiesta con la nota con prot. n. 1779;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. 1843, trasmessa a mezzo pec il 02.12.2025 ha comunicato e ribadito alla ditta CAROLI ANTONIO che l'A.T.C. BR/A riconoscerà alla ditta CAROLI ANTONIO un contributo economico pari ad € 898,00 per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale subiti sul terreno sito a Brindisi in c/da Brancasi, oggetto della richiesta con protocollo n. 1363, atteso che la questione è già stata valutata e decisa con il provvedimento prot. n. 1669, di cui la nota con prot. 1843 costituisce solo un integrale richiamo ed una mera conferma;
- Che l'A.T.C., con la nota con prot. 77, trasmessa a mezzo pec il 15.01.2026, al fine di procedere all'assegnazione ed alla liquidazione del contributo dell'importo di € 898,00 per l'indennizzo dei danni da fauna stanziale non protetta accertati, ha invitato la ditta a far pervenire a mezzo pec all'indirizzo atcbra@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.01.2026, la seguente documentazione

obbligatoria:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 relativa alla “*Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010*” (allegato 1);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per regime di “de minimis” (allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 sull'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (allegato 3);
- Copia di un documento di riconoscimento (fronte/retro) del dichiarante in corso di validità;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO il 30.01.2026 ed il 03.02.2026 ha trasmesso a mezzo pec la documentazione richiesta dall'A.T.C. con la nota con prot. 77;
- Che l'A.T.C., per la richiesta di indennizzo con prot. n. 1796, con nota del 30.12.2024, avente prot. 1801 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato la data e l'ora del sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dei danni alla ditta CAROLI ANTONIO, alla Dott.ssa DE SARIO Maria, al Servizio Territoriale Lecce, al Dott. Francesco VIGNERI e, per conoscenza, al Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia;
- Che la Dott.ssa DE SARIO Maria, unitamente al Presidente dell'A.T.C., P.A. SCALERA Fernando Luigi, al Direttore Tecnico dell'A.T.C., P.A. DAMICO Luigi, ed al dipendente dell'A.T.C. CIRASINO Enrico Maria il giorno 02.01.2025, ha effettuato il sopralluogo ai terreni sui quali la ditta CAROLI ANTONIO ha dichiarato di aver subito i danni, con la propria richiesta con prot. n. 1796;
- Che il titolare dell'azienda agricola Sig. CAROLI Antonio è risultato assente al sopralluogo;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. n. 23, trasmessa a mezzo pec il 08.01.2025, ha comunicato, ex art. 10 bis della L n. 241/90, alla ditta CAROLI ANTONIO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Dott.ssa For. DE SARIO MARIA il 02.01.2025 sui terreni interessati, indicando le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale dichiarati dal richiedente, per i motivi che qui di seguito si elencano:
 - la richiesta di contributo presentata dalla ditta CAROLI ANTONIO riguardava una coltura per la quale la stessa ditta aveva presentato il 08 ottobre 2024 una richiesta di contributo per l'indennizzo danni, acquisita dall'A.T.C. al protocollo con n. 1363, già valutata dall'A.T.C. e per la quale era stato quantificato un contributo economico per l'indennizzo dei danni subiti pari ad € 898,00, così come da provvedimento con prot. n. 1619;
 - l'azienda non aveva messo in atto sistemi preventivi di difesa delle colture;
 - l'azienda non aveva fornito la Perizia di parte asseverata, redatta da un tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, attestante le cause del danno, così come invece previsto dall'art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e dal Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica stanziale non protetta alle produzioni agricole nel territorio dell'A.T.C. BR/A;
 - l'impronta fotografata dalla ditta e trasmessa in allegato alla richiesta di contributo per l'indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica, con nota PEC del 28.12.2024, non risultava riconducibile ad

una lepre;

- sulla base delle dichiarazioni del richiedente il danno alle colture, asserito subito in data 28.12.2024 su un appezzamento di circa 5,50 ha destinato alla coltivazione di broccoli e cavolo bianco, sarebbe stato provocato da lepre. Tuttavia, al momento del sopralluogo, complessivamente le piante di broccolo e cavolo bianco si presentavano in buone condizioni di sviluppo e prive di danni; infatti, ogni pianta, alta circa 60 cm, risultava provvista di abbondante fogliame ben sviluppato e di colore verde scuro con grandi capolini apicali; per alcune piante, circa il 10%, si era già provveduto ad effettuare la raccolta delle cimette apicali, mentre le ulteriori piante presenti in campo presentavano in buona parte infiorescenze mature e pronte per la raccolta; solo una ridotta porzione dell'appezzamento, circa il 20%, presentava piante dotate di infiorescenze di piccole dimensioni e ancora in fase di accrescimento;
- si riscontravano sporadici esemplari (circa 1 esemplare ogni 10 fila) con capolini danneggiati per i quali, tuttavia, non si poteva definire in maniera univoca la correlazione con la rosura da lepre;
- il danno verificatosi risultava essere di leggera entità, con presenza di un numero trascurabile di capolini danneggiati (circa 1 esemplare ogni 10 fila) che erano comunque commercializzabili, seppur con un valore di mercato più basso;
- sull'appezzamento erano presenti circa 175.000 piante, pertanto il numero totale di capolini persi, stimato per l'intero appezzamento, risultava essere pari a circa 65 piante;
- non si potevano quantificare ulteriori danni a carico della coltura in atto;
- il danno risultava essere davvero limitato, di valore economico trascurabile, nemmeno con certezza riconducibile alla rosura da lepre, per cui non poteva essere riconosciuto alcun contributo economico per l'indennizzo richiesto;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO non ha replicato e/o presentato osservazioni alla succitata comunicazione negativa;
- Che l'A.T.C., con propria nota con prot. 1844, trasmessa a mezzo pec il 02.12.2025 ha comunicato e ribadito alla ditta CAROLI ANTONIO che l'A.T.C. BR/A non riconoscerà alla ditta CAROLI ANTONIO alcun contributo economico per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica stanziale che la ditta ha dichiarato di aver subito sul terreno sito in Brindisi, in c/da Brancasi, oggetto della richiesta con protocollo n. 1796, atteso che la questione è già stata valutata e decisa negativamente per le ragioni e motivazioni di cui al provvedimento con prot. n. 23, di cui la nota con prot. 1844 costituisce solo un integrale richiamo ed una mera conferma;
- Che il Servizio Territoriale Lecce della Regione Puglia, con propria nota del 11.03.2025 avente prot. n. 0494979/200128967/2025 ha trasmesso all'A.T.C. un verbale di verifica danni nonché la perizia giurata prodotta dalla ditta CAROLI ANTONIO relativo alle richieste di indennizzo con prot. nn. 1363 e 1844;
- Che la ditta CAROLI ANTONIO con propria pec del 26.02.2025 ha chiesto all'A.T.C., a seguito della perizia giurata depositata presso il Tribunale di Lecce, l'indennizzo dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna stanziale non protetta inviata tramite domanda di risarcimento in data 28.12.2024;

- Che il regime di aiuti è stato registrato sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) nel Catalogo Aiuti di Stato con Codice Misura Aiuto de minimis DANNI-2024, effettuando gli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), con attribuzione del Codice SIAN CAR 1067386;
- Che ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 e del successivo D.M. n. 115/17, si certifica, relativamente all'erogazione dell'Aiuto SIAN CAR 1067386, l'avvenuto inserimento del presente Atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione dei seguenti rispettivi Codici SIAN-COR (Codice Univoco Interno della concessione), nonché, ai sensi delle stesse norme prima richiamate, si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei Codici Visura per ciascuna delle ditte ammesse al contributo e, quindi, tracciati i VERCOR AIUTI ed i VERCOR DE MINIMIS, che attestano il non superamento dell'importo massimo previsto nell'arco di tre esercizi fiscali, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE n. 1408/2013:

DITTA	SIAN-COR	VERCOR AIUTI	VERCOR DE MINIMIS
CAROLI ANTONIO	2542275	37201479	37201483

Per tutto quanto innanzi visto, preso atto e considerato,

DELIBERA

- 1) Di confermare il diniego definitivo di contributo già comunicato con le note innanzi indicate e di non assegnare in via definitiva alcun contributo per l'indennizzo dei danni provocati nel 2024 alle produzioni agricole nel territorio destinato alla caccia programmata dalla fauna selvatica stanziale non protetta per le seguenti richieste:

PROT.	DATA PRES.	DITTA	COLTURA DANNEGGIATA	COMUNE	CONTRADA
992	24.07.2024	CAROLI ANTONIO	Meloni	Brindisi	Brancasi
1009	29.07.2024				
993	24.07.2024	CAROLI ANTONIO	Meloni	Brindisi	Campobasso
1008	29.07.2024				
1012	29.07.2024	CAROLI ANTONIO	Angurie/Cocomeri	Brindisi	Brancasi
1015	31.07.2024	CAROLI ANTONIO	Pomodoro da industria	Brindisi	Montenegro
1017	01.08.2024				
1796	28.12.2024	CAROLI ANTONIO	Broccolo/Cavolo bianco	Brindisi	Brancasi

- 2) Di assegnare in via definitiva e di liquidare alla seguente ditta il rispettivo contributo per l'indennizzo dei danni provocati nel 2024 alle produzioni agricole nel territorio destinato alla caccia programmata dalla

fauna selvatica stanziale non protetta:

PROT.	DATA PRES.	DITTA	COLTURA DANNEGGIATA	COMUNE	CONTRADA	IMPORTO LIQUIDATO
1363	08.10.2024	CAROLI ANTONIO	Broccolo/Cavolo bianco	Brindisi	Brancasi	€. 898,00

- 3) Di impegnare la somma di €. 898,00 (euro ottocentonovantotto/00) al punto “2-g-1-a - Contributo a titolo di risarcimento danni” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2026 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2025;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

DISPONE

1. Che copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.;
2. Che copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A, per gli adempimenti di cui all’art. 10, comma 2, del Regolamento Regionale n. 5/2021 e ss.mm.ii.;
3. Che copia della presente delibera venga pubblicata, per quindici giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it, ai sensi dell’art. 11, comma 9, della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.;
4. Che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i, del Regolamento Regionale n. 5/2021 e ss.mm.ii., l’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo concesso sia pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it, nella pagina “Beneficiari incentivi”;
5. Che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i, del Regolamento Regionale n. 5/2021 e ss.mm.ii., si chieda la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo concesso, sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it);
6. Che le liquidazioni oggetto della presente delibera vengano registrate sul sito del SIAN;
7. Che venga data comunicazione ai beneficiari della registrazione della liquidazione sul sito del SIAN.

La presente deliberazione è stata approvata all’unanimità secondo il seguente schema:

Presenti 07
Astenuiti 00
Favorevoli 07
Contrari 00

Il Segretario-Tesoriere

Geom. Arcangelo MICCOLI

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

Il Presidente

P.A. Luigi SCALERA

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che l'impegno di spesa pari ad €. 898,00 (euro ottocentonovantotto/00), qualificato con la presente, ha la copertura finanziaria al punto "2-g-1-a - Contributo a titolo di risarcimento danni" delle uscite del Bilancio Preventivo 2026, assestato all'avanzo di gestione al 31.12.2025.

Il Segretario-Tesoriere

Geom. Arcangelo MICCOLI

*firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993*

Il Presidente

P.A. Luigi SCALERA

*firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993*

La presente delibera si compone di n. 16 pagine.